



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

-II Sez. Civile-

Composto dai Sigg. Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - dott. Giampiero FIORE | Presidente rel. |
| - dott.ssa Anna Maria ROSSI | Consigliere |
| - dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di RIASSUNZIONE iscritta a ruolo al n. 383/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024 e promossa

DA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Ludovico della Fontana ed elett.te dom.to in Modena, Via Borrelli n. 1, presso lo studio dello stesso Avvocato.

Appellante

CONTRO

CP_1 con l'Avv. Giulio Malagoli, elett.te dom.to in Modena, P.tta dei Servi n. 42, presso lo studio dello stesso Avvocato.

Appellato

In ordine all'ordinanza n. 1729 pubblicata in data 16.1.2024 dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile.

Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione.

Motivi

-In primo grado, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3621/2014 emesso dal Tribunale di Modena, e provvisoriamente esecutivo, in favore di CP_1 con il quale si intimava alla medesima di pagare l'importo pari ad € 24.091,76 per capitale oltre interessi legali a decorrere dalla scadenza del saldo effettivo, e di spese ed onorari della procedura monitoria e di precetto.

A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, il CP_1 allegava che la Parte_1 si fosse resa inadempiente del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in data 23.12.2009.

Tramite tale accordo, la società si era impegnata ad alienare al CP_1 la porzione di immobile sita al terzo e quarto piano dell'edificio ubicato in Via Giulio Preti n. 51, Modena, che la stessa stava costruendo.

Tuttavia, lamentava il CP_1 che la Pt_1 avesse realizzato l'opera in difformità rispetto a quanto concordato, né avrebbe potuto concludere tali prestazioni in quanto impossibilitata ad ottenere le autorizzazioni prescritte dalla legge.

Per questa ragione, il CP_1 aveva inteso domandare, come prescritto dal contratto preliminare di compravendita, la nomina di un collegio arbitrale da parte del Presidente del C.C.I.A.A. di Modena, affinché accertasse la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso in capo al richiedente, e condannasse, conseguentemente, la società al pagamento del doppio della valore della caparra versata dal CP_1 ovvero della somma pari ad € 300.000,00, o, in subordine, alla restituzione della caparra pari ad € 150.000,00, e di quanto versato per spese legali e relative al procedimento di arbitrato.

All'esito della procedura, il collegio arbitrale condannava Pt_1 alla restituzione in favore del CP_1 della somma pari ad € 150.000,00, maggiorata degli interessi legali dal 23.12.2009 al saldo, a cui si dovevano sommare € 10.000,00 oltre IVA, CPA e accessori relativi alle spese legali, € 19.000,00 oltre CPA ed accessori a titolo di compenso da versare al collegio arbitrale, e poneva infine a carico di entrambe le parti il compenso del CTU, liquidato in € 7.650,00.

Pt_1 impugnava quindi il lodo arbitrale, chiedendone dapprima la sospensione dell'efficacia esecutiva – che veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 28.3.2013 -, e domandando poi al Tribunale di Modena l'accertamento della nullità del lodo.

-In pendenza di giudizio, in data 31.10.2013, le parti convenivano transattivamente che, ai fini di assolvere alla propria posizione debitoria, la Pt_1 avrebbe versato complessivamente la somma pari a € 192.734,13 al CP_1 comprensiva di € 150.000,00 a titolo di restituzione della caparra, di € 10.639,73 relativi ad interessi legali decorrenti

dal 23.12.2009, quando era stato stipulato il contratto preliminare di compravendita, alla data della sottoscrizione della citata scrittura privata; oltre ad € 12.584,00 per spese relative al procedimento arbitrale; ad € 9.360,00 per il pagamento dell'acconto degli arbitri; ed € 10.350,40 per le spese sostenute nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna.

Le parti convenivano che **Pt_1** avrebbe versato tali somme suddivise in 8 rate, del valore di € 24.091,76 ciascuna. Concordavano, peraltro, che entrambe i contraenti avrebbero abbandonato il giudizio relativo alla validità del lodo arbitrale, senza poi concretamente provvedere a tale adempimento, rimanendo il suddetto giudizio pendente.

Ai sensi dell'art. 6 della scrittura privata *ut supra*, veniva inoltre sancito che: *“Il mancato preciso e puntuale pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza mensile da parte della **Parte_1** darà il diritto al sig. **CP_1** di agire immediatamente ed esecutivamente nei confronti della **Parte_1** per il recupero di tutte le somme ancora dovute a qualunque titolo. Nel caso in cui il sig. **CP_1** dovesse agire immediatamente ed esecutivamente nei confronti della **Parte_1** per il recupero delle predette somme la presente transazione si intenderà risolta”*.

In relazione a quanto disposto in sede di accordo transattivo, la società versava sette rate pari ad € 24.091,76, mancando di adempiere al versamento dell'ultima rata, scaduta in data 30.5.2024, pur venendo ripetutamente sollecitata ad adempiere da parte del **CP_1**.

-Dopo aver infine versato al **CP_1** a somma corrispondente all'ultima rata concordata nella scrittura privata, in adempimento al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3621/2014, la società proponeva opposizione allo stesso, deducendo l'improcedibilità della domanda e l'incompetenza del Giudice adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare di compravendita.

Eccepiva inoltre la litispendenza del giudizio *de quo* con quello di impugnazione del lodo arbitrale pendente di fronte alla Corte d'Appello di Bologna, la quale avrebbe potuto comportare la violazione del principio di non duplicazione dei titoli esecutivi.

Secondo **Pt_1**, infatti, la circostanza per la quale le parti avevano concordato di porre le spese legali a carico della società, unico profilo innovativo contenuto nella scrittura privata rispetto alle questioni discusse in sede di giudizio relativo alla validità del lodo, non sarebbe stata sufficiente a consentire di definire la scrittura come novativa, considerando che il *quid disputandum* risultava sostanzialmente il medesimo rispetto a quello dibattuto in sede di parallelo giudizio.

Peraltro, insisteva la **Pt_1** nell'affermare che la scrittura privata intercorsa tra le parti dovesse ritenersi risolta, considerando che il **CP_1** aveva agito esecutivamente nei confronti della società, determinando l'attivazione della clausola concordemente dedotta ai sensi dell'art. 6 della scrittura privata, la quale prevedeva la risoluzione degli accordi nel caso in cui il **CP_1** avesse agito *“immediatamente ed esecutivamente”* per il recupero delle somme eventualmente non versate da **Pt_1**.

-Sosteneva invece il **CP_1** a natura novativa della scrittura privata, la quale invero avrebbe introdotto l'elemento innovativo della definizione delle spese legali relative al procedimento di arbitrato e al giudizio riguardante la validità del lodo. Peraltro, sosteneva di non aver agito immediatamente in via esecutiva e che non si fosse, perciò, determinato l'effetto risolutivo della scrittura privata.

-Con sentenza n. 1002/2016, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 24.5.2016, il Tribunale di Modena dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e ne disponeva la revoca stante la litispendenza con il giudizio incardinato di fronte alla Corte d'Appello di Bologna, considerando la transazione di natura non novativa e valorizzando la portata della clausola risolutiva contenuta nella scrittura stipulata tra le parti. Condannava quindi il **CP_1** alla restituzione in favore della **Pt_1** di € 26.541,44.

-Avverso tale sentenza proponeva appello il **CP_1** sostenendo che non fosse da ravvisarsi la litispendenza rilevata dal Tribunale, posta la novatività della transazione.

Peraltro, il Giudice avrebbe asseritamente mancato di osservare che l'appellante aveva agito certo esecutivamente, ma non nell'immediato, impedendo perciò che si verificassero gli effetti risolutivi previsti ai sensi dell'art. 6 della scrittura privata stipulata dalle parti.

Lamentava, inoltre, che il Giudicante avrebbe violato il principio di buona fede dettato ai sensi dell'art. 1366 del c.c. ritenendo che la clausola risolutiva fosse stata prevista nell'interesse di entrambe le parti, piuttosto che del solo creditore.

-Domandava l'appellata la conferma della sentenza di primo grado, e rilevava peraltro come nel giudizio parallelo, in cui, nel frattempo, in sede di Appello era stata riconosciuta la validità del lodo arbitrale, la Corte avesse accertato la natura non novativa della transazione perfezionatasi tra la **Pt_1** e il **CP_1**.

Considerando che avverso tale sentenza della Corte d'Appello, n. 1912/2018, era stato promosso giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, senza che il **CP_1** avesse sollevato alcuna eccezione rispetto all'asserzione contenuta nel *decisum* della Corte d'Appello, ed inerente alla natura non novativa della transazione, asseriva la società che tale assunto dovesse ritenersi oggetto di passaggio in giudicato.

La formazione del giudicato esterno avrebbe quindi assunto rilievo anche in relazione al giudizio *de quo*, incardinato sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposto in considerazione del mancato pagamento da parte di **Pt_1** dell'ultima rata delle somme concordate in sede di accordo transattivo.

-La Corte d'Appello accoglieva il gravame proposto dal **CP_1** ritenendo che la sentenza di primo grado fosse da riformarsi.

Ad avviso della Corte, la clausola prevista si sensi dell'art. 6 della scrittura privata, infatti, avrebbe costituito una clausola finalizzata a sanzionare il mancato puntuale adempimento da parte di **Pt_1**, consentendo al **CP_1** di agire immediatamente ed esecutivamente se avesse ritenuto di ottenere più efficace soddisfazione delle proprie pretese secondo questa modalità, consentendogli altresì di sancire in via potestativa se determinare o meno, attraverso l'azione monitoria, la risoluzione della scrittura transattiva.

Tale previsione avrebbe quindi rappresentato una clausola risolutiva espressa a favore del creditore, ed attivabile esclusivamente da quest'ultimo tramite espressa dichiarazione, piuttosto che una condizione risolutiva, automaticamente efficace al verificarsi dell'evento dedotto quale circostanza di attivazione dell'efficacia stessa della clausola (nella specie, la proposizione dell'azione esecutiva).

Una diversa interpretazione della statuizione avrebbe infatti favorito e agevolato l'inadempimento di **Pt_1**, che da un lato avrebbe potuto ostacolare il corretto adempimento della prestazione postergandolo e attendendo l'esito di un'eventuale infruttuosa azione esecutiva e il potenziale successivo radicamento della controversia in via giudiziale, dall'altro avrebbe stabilito in via unilaterale se determinare la risoluzione della transazione ponendo controparte nella situazione di accettare passivamente l'inadempimento, o di agire esecutivamente risolvendo la scrittura.

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione METRICA, ribadendo come la clausola risolutiva fosse da reputarsi condizione di risoluzione della scrittura, la cui efficacia si sarebbe automaticamente perfezionata in caso di avviamento di azione monitoria da parte del **CP_1**.

La stessa sentenza della Corte d'Appello pronunciata nel giudizio parallelo relativo alla validità del lodo arbitrale, aveva poi determinato, secondo il ricorrente, il passaggio in giudicato dell'accertamento del Giudicante riguardante la natura non novativa dell'accordo intercorso tra le parti.

Posta la non novatività della transazione, si sarebbe dovuta ritenere, in accordo con quanto sostenuto da **Pt_1**, sussistente la litispendenza con il parallelo giudizio relativo al lodo, il cui riconoscimento avrebbe asseritamente determinato la riforma della sentenza di secondo grado.

Si costituiva il resistente insistendo sulla fondatezza e correttezza delle valutazioni condotte dalla Corte d'Appello, e domandando la conferma della sentenza n. 3245/2020.

-Con ordinanza n. 1729/2024, la Corte di Cassazione, giudicando la questione relativa alla natura novativa della transazione come connotata da un carattere di pregiudizialità logica e tecnica rispetto alla decisione nel merito attinente alla pregevolezza delle *rationes* poste a fondamento del decreto ingiuntivo, censurava il fatto che la Corte d'Appello non avesse rilevato come la transazione fosse da reputarsi non novativa, e sussistesse, *ergo*, un'ipotesi di litispendenza in relazione al giudizio parallelo sulla validità del lodo arbitrale.

-Emessa la Corte di Cassazione tale ordinanza, la **Pt_1** avviava il procedimento in riassunzione con R.G. n. 383/2024, domandando che la Corte d'Appello interpretasse le statuizioni della Suprema Corte nel senso di riformare totalmente la sentenza relativa al secondo grado di giudizio.

-Si costituiva il **CP_1** sostenendo che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza menzionata *ut supra*, intendesse fornire chiavi di interpretazione delle norme da declinarsi opportunamente al caso concreto, dettagliando maggiormente la motivazione prodotta dal Giudicante in appello, ma senza stravolgerla.

Allegava poi lo stesso che non si potesse ritenere formato il giudicato in relazione all'accertamento della Corte d'Appello contenuto nella sentenza n. 1912/2018, relativo alla natura non novativa della transazione, considerando che, in tale giudizio, né **Pt_1** né il **CP_1** avrebbero domandato al Giudice di esprimersi sulla questione.

-Va dichiarata nel caso *de quo* la **cessazione della materia del contendere**.

Preliminarmente, va rilevato come la Suprema Corte con ordinanza n. 1729/2024, abbia fornito indicazioni precise sulle modalità di applicazione dei principi del diritto al caso di specie, non lasciando adito ad equivoci o interpretazioni divergenti.

Ha opportunamente osservato infatti la Corte come il capo della sentenza n. 1912/2018 della Corte d'Appello di Bologna, emessa nell'ambito del giudizio parallelo relativo alla validità del lodo, capo nel quale si asseriva che la transazione intercorsa tra **Pt_1** e **CP_1** non manifestasse elementi di novità tali da consentire di riconoscere il carattere di novatività dell'accordo, fosse stato erroneamente reputato dalla Corte d'Appello nel giudizio *de quo* come mera statuizione incidentale, non suscettibile di passaggio in giudicato.

Infatti, "*l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva* [com'è, nel caso *de quo*, la questione relativa alla natura non novativa della transazione], *essendo comune alla causa qui in oggetto introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se la causa odierna ha finalità diverse da quelle della prima; ciò in considerazione dell'inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato, per cui l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale; il giudicato è da escludere, infatti, solo sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici*

contenuti nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio” (si veda Cass., ordinanza n. 1729/2024).

L'accertamento della circostanza per la quale la transazione intercorsa tra le parti dovesse considerarsi di natura non novativa, conformemente a quanto statuito nell'ultimo grado di giudizio, sarebbe risultato determinante nel riconoscere la sussistenza della litispendenza rispetto al giudizio parallelo relativo all'impugnazione del lodo arbitrale, pendente al momento dell'avviamento del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo avanzato dal CP_1

Posta la natura non novativa della transazione, sarebbe stata quindi da riconoscersi la litispendenza rispetto al giudizio parallelo relativo alla validità del lodo arbitrale, con conseguente accoglimento delle pretese della Pt_1 e assorbimento degli ulteriori motivi, costituendo il tema della litispendenza questione pregiudiziale, nei termini espressi originariamente dal Tribunale di Modena in primo grado. Si sarebbe dovuti tornare, in astratto, a confermare la condanna del CP_1 alla restituzione delle somme.

Senonché, durante lo svolgimento del presente processo in tutte le sue fasi, la vicenda giudiziaria parallela relativa all'impugnazione del lodo, che deve ritenersi avesse ad oggetto le medesime questioni dibattute nel presente giudizio, si è conclusa con la recentissima ordinanza n. 32710/2025, pubblicata in data 15.12.2025, ed emessa dalla Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla Pt_1.

Si è venuto pertanto a determinare un assorbimento della questione della litispendenza, che come sopra accennato avrebbe determinato la conferma della sentenza di primo grado, nell'esito del giudizio parallelo di legittimità proposto avverso la sentenza n. 1912/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, e conclusosi con l'ordinanza della Suprema Corte n. 32710/2025.

Tale assorbimento comporta pertanto allo stato attuale l'essere venuto meno della materia del contendere in relazione a tale presupposto, con l'effetto che ne va dichiarata la cessazione.

-A fronte della cessata materia del contendere, diviene necessario valutare, in ordine alle spese dell'intero giudizio di merito, la soccombenza virtuale.

Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale n. 77/2018 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art. 92 c.p.c., di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Nel nostro caso, può dirsi che l'estrema complessità giuridica e processuale della vicenda comporti un apprezzamento di eccezionale rilevanza, pari all'ipotesi della “novità della questione” testualmente richiamata dall'art. 92 c.p.c.

Perciò, le spese dell'intero giudizio di merito vanno interamente compensate.

Invece, le spese del giudizio di legittimità devono seguire il principio della soccombenza in senso stretto, e pertanto vanno liquidate a carico del CP_1

-Contributo unificato come per legge.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul procedimento di riassunzione da Cassazione con R.G. n. 383/2024, proposto da Parte_1 nei confronti di CP_1 in riforma della sentenza d'Appello n. 3245/2020, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

A) **dichiara la cessazione della materia del contendere;**

B) **condanna** il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio in Cassazione, che liquida in € 5.513,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge.

C) **compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio**, ricompreso il presente di rinvio nel giudizio di secondo grado, come quantificate da relative sentenze.

IL PRESIDENTE Rel. ed Est.
(Giampiero M. Fiore)